



*Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Brindisi*

***REGOLAMENTO
DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE***

***APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'O.D.C.E.C. DI BRINDISI
IL 24 FEBBRAIO 2014***

SOMMARIO

Premessa

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Responsabilità disciplinare

Articolo 3 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Articolo 4 – Astensione e ricusazione

Articolo 5 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Articolo 6 – Avvio dell'azione disciplinare

Articolo 7 – Iter procedimentale disciplinare

Articolo 8 – Archiviazione immediata

Articolo 9 – Aperture del Procedimento Disciplinare

Articolo 10 - Istruttoria

Articolo 11 - Audizione formale

Articolo 12 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

Articolo 13 - Udienze dibattimentali

Articolo 14 - Verbale

Articolo 15 - Riapertura dell'istruttoria

Articolo 16 - Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

Articolo 17 - Decisione allo stato degli atti

Articolo 18 - Decisione

Articolo 19 - Prescrizione dell'azione disciplinare

Articolo 20 - Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

Articolo 21 - Lettura del dispositivo

Articolo 22 - Pubblicazione

Articolo 23 - Rinvio della decisione

Articolo 24 - Requisiti della decisione

Articolo 25 - Notificazione della decisione

Articolo 26 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

Articolo 27 - Rinvio

Premessa

1 – Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi e successivamente trasmesso al Consiglio del medesimo Ordine per l'approvazione, in attuazione delle disposizioni previste dal Capo V del D. Lgs. 139/2005, quale atto di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine di Brindisi in conformità della legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali

1 – E' scopo del procedimento disciplinare l'accertamento di responsabilità disciplinari nei confronti degli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione stessa.

2 – Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del contraddittorio.

3 – Il procedimento è disciplinato dagli articoli da 49 a 57 del D. Lgs. 139/2005 e dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e la L. n. 241/1990.

4 – Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano, altresì – limitatamente al loro contenuto procedimentale – per i casi di morosità nei confronti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Articolo 2 – Responsabilità disciplinare

1 - La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta anche se omissiva.

2 – La responsabilità disciplinare sussiste allorché il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3 – Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati, a alle conseguenze che possano essere derivate, o possano derivare, dai medesimi.

4 – L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

Capo II

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Articolo 3 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

1 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, è composto da undici componenti effettivi e cinque supplenti.

2 – Al Consiglio di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Ordine di Brindisi.

3 – Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo.

4 – Il Consiglio di Disciplina nomina il Vicepresidente nella persona del membro avente maggiore anzianità di iscrizione all'albo dopo il Presidente.

5 – Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale di Brindisi secondo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.

6 - Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina .

7 – Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono ordinariamente presso la sede dell'Ordine.

8 – Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

9 – Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine.

10 – Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Articolo 4 – Astensione e ricusazione

1 – I componenti del Consiglio di Disciplina che procedono ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrano i motivi di astensione indicati negli articolo 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina.

2 – Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina.

3 – In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricusati.

Articolo 5 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

1 – Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241

2 – Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

- a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;
- b) nomina al suo interno un relatore per ogni singolo procedimento;
- c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la riconsiderazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;
- d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;
- e) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine di votazione, chiarisce il significato del voto e annuncia il risultato.

3 – Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate al comma 2 sono assolte dal Vice Presidente, il quale esercita anche le funzioni del Presidente previste in altre parti del regolamento, nella ipotesi di impedimento o assenza del Presidente stesso. Il Vice Presidente viene nominato tra i componenti effettivi del Consiglio con gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3 comma 5.

CAPO III

FASE PRELIMINARE

Articolo 6 – Avvio dell'azione disciplinare

1 – L'azione disciplinare nei confronti di un iscritto all'Ordine è promossa d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, allorché esso abbia notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento o su richiesta del Pubblico Ministero competente ovvero su richiesta di terzi esponenti interessati.

2 – Si considerano interessati, ai sensi dell'art.50 comma 2 del D. Lgs. N. 139/2005, tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.

3 – Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 del presente articolo allorché provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

4 – Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, è competente il Consiglio di Disciplina ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

5 – L'Autorità Giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto all'Ordine.

6 – Il professionista che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto di imputazione, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Articolo 7 – Iter del procedimento disciplinare

1 – Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati: essi sono distrutti da parte del Consiglio di Disciplina.

2 – Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura del fascicolo.

3 – Successivamente all'apertura del fascicolo, il Presidente, previa assegnazione della pratica a un relatore, provvede a comunicare, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata all'iscritto interessato l'apertura del fascicolo invitandolo, nel contempo, a prenderne visione e a produrre memorie e documenti difensivi entro un termine massimo di giorni quindici dalla ricezione della relativa comunicazione.

4 – Il Consiglio di Disciplina procede all'esame della documentazione prodotta ed alla eventuale audizione preliminare dell'incolpato e dell'esponente.

5 – Il Presidente del Consiglio di Disciplina o il relatore nominato, illustra, quindi, al Consiglio i fatti e le circostanze attinenti al fascicolo disciplinare con le conclusioni e il parere in merito all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, ovvero alla archiviazione immediata.

Articolo 8 – Archiviazione immediata

1 – Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del relatore incaricato o del Presidente, fuori dei casi di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazione di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
- d) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine di Brindisi.

2 – Nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque iscritto nell'albo tenuto da altro Ordine Territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.

3 – La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata all'iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato o esposto la notizia.

CAPO IV

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA

Articolo 9 – Apertura del procedimento disciplinare

1 – Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del relatore o del Presidente, nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 8, delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, con contestuale formulazione dei capi di incolpazione, notificandola, entro trenta giorni, all'iscritto medesimo e al Pubblico Ministero, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nonché comunicandola al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine di Brindisi per le determinazioni di competenza.

2 – La delibera deve essere succintamente motivata e contenente la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate; l'indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un iscritto all'Albo.

3 – Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro diciotto mesi dalla relativa apertura, salvo il caso di deliberata sospensione del procedimento ai sensi del successivo articolo 20.

4 – Il Consiglio di Disciplina, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori anche oltre il termine di diciotto mesi ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 20.

Articolo 10 – Istruttoria

1 – Il Consiglio di Disciplina convoca per un'audizione formale l'incolpato, tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che deve contenere, oltre la comunicazione della possibilità di farsi assistere da un avvocato o da un iscritto ad un qualsiasi albo dei DCEC, l'invito a comparire ed a presentare eventuali ulteriori memorie difensive e documenti, entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla ricezione della convocazione. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.

2 – Ove il Consiglio lo reputi opportuno, può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti a conoscenza dei fatti, indicati o non dall'incolpato o dall'esponente.

3 – Il Consiglio di Disciplina assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

4 – Nell'ipotesi in cui l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in loro assenza.

Articolo 11 – Audizione formale

1 – Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ovvero il relatore incaricato, dà lettura dei capi di incolpazione ed espone i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

2 – Il Presidente del Consiglio di Disciplina, o il relatore incaricato, rivolge domande direttamente all'incolpato, all'eventuale esponente e ai soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti. Le domande possono essere avanzate anche dagli altri componenti del Consiglio.

3 – I testimoni e/o i soggetti a conoscenza dei fatti, se ammessi, sono previamente invitati ad impegnarsi a riferire il vero ed a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.

4 – Nel caso di audizione dell'incolpato e dell'esponente, l'incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.

5 – Il Consiglio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando la trattazione ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incumbenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

6 – Qualora alle eventuali richieste istruttorie non venga dato riscontro entro i termini stabiliti, il Consiglio può decidere allo stato degli atti.

7 – Se nel corso dell'audizione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, il Consiglio apre un separato fascicolo da avviare alla fase preliminare.

8 – Della audizione formale viene redatto verbale sottoscritto dalle persone partecipanti all'audizione, dal Consigliere Segretario e dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Articolo 12 – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

1 – Il Consiglio, all'esito dell'istruttoria, fissa la data dell'udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.

2 – Il Consiglio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione o la modifica del capo di incolpazione.

3 – La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione o modifica del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato a messo lettera raccomandata a.r. o P.E.C.

4 – Tra la data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno quindici giorni.

Articolo 13 – Udienze dibattimentali

1 – Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, il Consiglio acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del provvedimento.

2 – Le udienze avanti al Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.

3 – L'incolpato può farsi assistere da un avvocato o da un iscritto ad un qualsiasi albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

4 – All'udienza dibattimentale il relatore, ovvero il Presidente del Consiglio, espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria esperita; successivamente, vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, e l'incolpato.

5 – In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio di Disciplina, dopo avere aperto il procedimento disciplinare ed aver sentito l'incolpato od un suo rappresentante o difensore, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione della professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore munito di apposita procura speciale. Il Consiglio di Disciplina può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia stato infruttuosamente comunicato per tre volte l'invito alla audizione dell'incolpato, di un suo rappresentante o difensore, ovvero l'invito alla presentazione di memorie difensive.

Articolo 14 – Verbale

1 – Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- il numero e il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi; i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio durante la riunione in Camera di Consiglio;

- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Articolo 15 – Riapertura dell’istruttoria

1 – Il Consiglio può disporre la riapertura dell’istruttoria, rinviando l’udienza dibattimentale ed eventualmente fissando i termini per l’espletamento degli incumbenti istruttori, qualora consideri necessaria l’acquisizione di altri elementi utili per l’assunzione della decisione.

2 – In tal caso il Consiglio può disporre:

- la richiesta di documenti all’Autorità Giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

CAPO VI

I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 16 – Lettura, pubblicazione e comunicazione dell’ordinanza istruttoria

1 – L’ordinanza istruttoria di cui all’articolo 15 viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., all’incolpato, se assente, o al suo difensore eventualmente nominato.

Articolo 17 – Decisione allo stato degli atti

1 – Qualora le disposizioni impartite con l’ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio, all’udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Articolo 18 – Decisione

1 – Espletati gli incumbenti dibattimentali, il Consiglio si ritira per deliberare.

2 – Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3 – Il Consiglio delibera con decisione motivata.

4 – La decisione del Consiglio di Disciplina può consistere:

- nell’archiviazione del procedimento;
- nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del presente Regolamento;
- nell’irrogazione delle seguenti sanzioni: censura, sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall’Albo o dall’Elenco Speciale.

Articolo 19 – Prescrizione dell’azione disciplinare

1 – L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare.

2 – La notifica dell’avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quinquennale.

Articolo 20 – Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

1 – Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell’esito di altro giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.

2 – Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 19.

3 – Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni.

4 – Dal giorno in cui l’ordinanza di sospensione è notificato all’incolpato, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare, il quale potrà essere interrotto dal verificarsi di eventi o dal compimento di atti procedurali aventi tale efficacia.

Articolo 21 – Lettura del dispositivo

1 – Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

Articolo 22 – Pubblicazione

1 – La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dall’udienza dibattimentale.

Articolo 23 – Rinvio della decisione

1 – Nel caso di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell’udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina e notificata ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 24 – Requisiti della decisione

1 – La decisione del Consiglio deve contenere:

- nome, cognome, residenza o domicilio dell’incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l’indicazione del giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente del Consiglio e del Segretario;
- la data di pubblicazione, con l’indicazione del giorno, mese e anno;

- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale, per il tramite dell'Ordine Territoriale, e l'indicazione del relativo termine di trenta giorni.

-

Articolo 25 – Notificazione della decisione

1 – La decisione viene notificata entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 22, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede e viene comunicata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine di Brindisi per le determinazioni di competenza.

Articolo 26 – Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1 -. La riammissione all'Albo o all'Elenco Speciale dei professionisti radiati è disciplinata dall'articolo 57 del D. Lgs. 139/2005.

2 – In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 139/2005, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente:

- per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dell'esercizio della professione.

3 – Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio decide entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4 – In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti del fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

5 – Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.

6 – Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

Articolo 27 – Rinvio

1 – Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del Capo V del D. Lgs. 139/2005 (articolo da 49 a 57), ai cui principi generali esso si ispira.